

LEGGI n. 23/2022 e n. 30/2022

SCHEDA ILLUSTRATIVA

1. Legge n. 23/2022 – tutela della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico

Il provvedimento definisce (art. 1, comma 2) **la produzione biologica** *“un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all’applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti [dalla normativa europea]”*.

Con l’obiettivo di promuovere e sostenere le produzioni con metodo biologico, la legge disciplina i seguenti profili:

- **Le autorità competenti**

Gli articoli 3 e 4 disciplinano il sistema delle autorità nazionali e locali competenti per lo svolgimento delle attività amministrative e tecnico-scientifiche relative alla produzione biologica, individuando nel MIPAAF l’autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale (con particolare riferimento all’applicazione della normativa europea in materia), e nelle Regioni e nelle Province autonome le autorità locali competenti nel rispettivo territorio.

- **Istituzione di un marchio biologico italiano**

La legge, all’articolo 6, prevede l’istituzione di un **marchio nazionale – “Biologico italiano”** - che contraddistingua i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Il marchio, di proprietà esclusiva del MIPAAF, potrà esser richiesto su base volontaria. Le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio saranno stabilite con decreto del citato Ministero, da adottare entro il prossimo 6 luglio.

Il logo sarà invece individuato mediante un concorso di idee che sarà bandito entro il 4 ottobre 2022.

- **Le azioni a sostegno delle produzioni biologiche – Piano d’azione nazionale**

L’art. 7 stabilisce che il MIPAAF adotti, con proprio Decreto da emanare entro il 6 luglio 2022, il *“Piano d’azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici”*, ivi prevedendo gli interventi per lo sviluppo della produzione biologica sull’intero territorio nazionale.

Tra gli obiettivi del Piano, già individuati nella disposizione in commento, ne figurano alcuni di immediato interesse per la **ristorazione collettiva**:

- incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla **ristorazione collettiva (comma 2, lett. c)**;
- stimolare le istituzioni e gli enti pubblici affinché utilizzino i metodi della produzione biologica nella gestione del verde pubblico e prevedano il consumo di prodotti biologici **nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione (comma 2, lett. h)**.

Più in generale, gli interventi dovranno mirare a:

- favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole, agroalimentari e dell'acquacoltura convenzionali (comma 2, lett. a);
- sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici (comma 2, lett. b);
- sostenere e promuovere i distretti biologici, di cui si dirà più avanti (comma 2, lett. e);
- migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione (comma 2, lett. g);
- valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche (comma 2, lett. m).

Gli interventi saranno finanziati nei limiti delle risorse del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (cfr. art. 9), istituito nello stato di previsione del MIPAAF, le cui modalità di funzionamento saranno stabilite con successivo Decreto del Ministero (da adottare entro il prossimo 7 giugno). Con tale provvedimento, inoltre, saranno stabiliti i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che potranno essere finanziate con le risorse del Fondo medesimo.

Il Piano dovrà essere adottato con cadenza triennale e aggiornato anche annualmente.

- **I distretti biologici e l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera**

L'articolo 13 disciplina i distretti biologici, intendendosi tali - fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del D.Lgs n. 228/2001, che annovera i distretti biologici tra i distretti del cibo (cfr. circolari Fipe n. 90/2019 e n. 4/2018) - anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

- la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;
- la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più Comuni.

I requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici saranno stabiliti con decreto del MIPAAF, previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni.

Per quel che interessa le imprese dei Pubblici Esercizi, tra gli obiettivi per i quali si prevede l'istituzione dei distretti biologici figura anche quello di *"promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, **quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva**, [...] le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso della plastica"* (comma 5, lett. e).

Più in generale la creazione di tali distretti mira a:

- semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica, ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente (comma 5, lett. c);
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici (comma 5, lett. d);
- promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale di tali prodotti (comma 5, lett. f).

La disposizione, al comma 10, prevede che le Regioni e le Province autonome possano individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate operanti nel territorio del distretto biologico.

Il provvedimento, inoltre, sempre al fine di stimolare l'aggregazione e l'intesa tra gli operatori della filiera biologica prevede:

- strumenti di integrazione degli operatori della filiera, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore (art. 10);
- che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato di tali prodotti e la stipulazione delle intese di filiera (art. 16).

2. Legge n. 30/2022 - valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

Il provvedimento definisce le **piccole produzioni locali "PPL"** quali *"i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini"* (art. 1, comma 2).

- **Finalità e principi**

Come indicato dall'art. 1, la legge in commento è volta a valorizzare e promuovere la produzione, la trasformazione e la vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, delle PPL nel rispetto dei principi della:

- a) **salubrità** (rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di controlli da parte delle ASL territorialmente competenti);
- b) **localizzazione** (possibilità di commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria);
- c) **limitatezza** (possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti);
- d) **specificità** (possibilità di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti che saranno individuate con apposito Decreto del MIPAAF).

- **Etichettatura**

Ai sensi dell'art. 3, i prodotti PPL potranno essere venduti nel rispetto delle vigenti disposizioni concernenti **l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità** dei prodotti alimentari, potendo indicare nell'etichetta la dicitura *"PPL- piccole produzioni locali"* seguita dal nome del Comune o della Provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.

- **Istituzione del logo "PPL"**

Viene inoltre previsto che con Decreto del MIPAAF, da adottare, di concerto con il MEF e con il MISE, sentita la Conferenza unificata, entro il prossimo 27 luglio, sarà istituito il **logo "PPL – piccole produzioni locali"**, la cui forma sarà scelta mediante lo svolgimento di un concorso di idee (art. 4). Il logo sarà esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o sarà comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, e pubblicato nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti PPL.

- **Le attività di commercializzazione**

L'art. 5 definisce le **attività di commercializzazione dei PPL**, stabilendo che tali prodotti possano essere oggetto di **consumo immediato** (cfr. quanto sottolineato nel corpo della circolare Fipe) e di vendita diretta al consumatore, nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda e delle Province contermini, entro il territorio regionale:

- presso la propria azienda e presso esercizi di vendita a questa funzionalmente connessi compresa la malga, purché gestiti dal medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- nell'ambito di mercati, fiere e altri eventi o manifestazioni, da parte del medesimo imprenditore agricolo o ittico;
- negli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione in ambito locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

- **Altre disposizioni**

Il provvedimento inoltre prevede che:

- entro 6 mesi dall'entrata in vigore della Legge (e quindi entro il 23 ottobre 2022) le Regioni e le Province autonome potranno stabilire, al fine di semplificare la normativa in materia, i **requisiti strutturali dei locali** destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le tradizioni territoriali degli stessi (art. 7);
- è istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del MIPAAF, un'apposita sezione per la raccolta di tutte le informazioni utili ai fini della valorizzazione dei prodotti PPL (art. 8);
- gli enti territoriali di cui al primo punto potranno altresì istituire **corsi di formazione** per il personale addetto alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL (art. 9);
- entro il 23 luglio 2022 sarà adottato un Regolamento, con Decreto del MIPAAF, di concerto con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, contenente criteri e le linee guida sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, individueranno per i propri territori (art. 11):
 - il **"paniere PPL"**, vale a dire l'elenco delle tipologie dei prodotti, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL di cui alla legge in commento, nel rispetto dei principi di salubrità, localizzazione, limitatezza e specificità (cfr. sopra), ed entro i limiti massimi che saranno previsti dal Regolamento;
 - le modalità per l'ammissione, su domanda degli interessati, alle **procedure semplificate** per i prodotti PPL previste dalla presente legge;
 - le misure da applicare e i **controlli igienico-sanitari da effettuare sui prodotti PPL**, prevedendo in ogni caso, all'atto della domanda di ammissione, un sopralluogo preventivo in azienda, con oneri a carico del richiedente, per verificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti necessari;
 - le **modalità di utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL, nonché i relativi controlli**;
- l'operatore che (i) immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari qualificandoli come prodotti PPL in violazione, tra l'altro, dei principi di cui all'art. 1, utilizzi illegittimamente (ii) l'etichettatura di cui all'art. 3 o (iii) il logo di cui all'art. 4, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9.500 euro e, nel caso di utilizzo abusivo del logo, anche alla sanzione accessoria della sospensione della licenza d'uso del logo stesso da 1 a 3 mesi e alla revoca di tale licenza in caso di reiterazione (trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 12).